



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI
BAONE

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO
per la disciplina delle ATTIVITÀ RUMOROSE

Rev. 0.1 del 25/06/2010

INDICE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART.2 - DEFINIZIONI	5
 TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO IN DEROGA AI LIMITI	 8
ART.3 – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	8
 SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	8
ART. 4 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE	8
ART.5 - ORARI	8
ART.6 - LIMITI MASSIMI	9
ART. 7 - EMERGENZE	9
ART. 8 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	9
ART. 9 - LAVORI DI BREVE DURATA	10
 SEZIONE 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	10
ART.10 - DEFINIZIONI	10
ART. 11 - LOCALIZZAZIONE	10
ART.12 - LIMITI ED ORARI	11
ART.13 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	11
 TITOLO III° DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO	 13
ART. 14 – LIMITI MASSIMI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA	13
ART. 15 – PERMESSO DI COSTRUIRE	13
ART. 16 - ORARIO	14
ART. 17 – ESTENSIONE DI ORARIO	14
ART. 18 - REVOCA	14
ART. 19 – ESERCIZI CON ATTIVITÀ MUSICALE PREMINENTE	14
ART. 20 - DEROGHE	15
 TITOLO IV° ATTIVITA’ RUMOROSE E INCOMODE	 16
ART. 21 – MACCHINE DA GIARDINO	16
ART. 22 - ALTOPARLANTI	16
ART. 23 - CANNONCINI ANTISTORNO	16
ART. 24 – RAZZI E FUOCHI D’ARTIFICIO	17
 TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE	 18
ART. 25 – USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI	18
ART. 26 – IMPIANTI TECNICI	18

TITOLO VI° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE	19
ART. 27 - GENERALITÀ	19
ART. 28 – SIRENE DI SEGNALAZIONE TURNI DI LAVORO	19
ART. 29 - DEROGHE	19
ART. 30 – SEGNALAZIONI ACUSTICHE DI ALLARME	19
ART. 31 – CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE	20
 TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	 21
ART. 32 - ACCERTAMENTI	21
ART. 33 - MISURAZIONI E CONTROLLI	21
ART. 34 - SANZIONI	21
ART. 35 - ABROGAZIONI	22

Allegati:

- 1) Sanzioni previste per l'inquinamento acustico
- 2) Testo da inserire nei Permessi di Costruire
- 3) Testo da inserire nelle concessioni lavori in sede stradale
- 4) Fac-simile comunicazioni o richieste autorizzazione per attività temporanee
- 5) Documentazione sui requisiti acustici passivi degli edifici
- 6) Elenco delle aree destinate a spettacolo o manifestazioni temporanee e deroghe previste
- 7) DDG ARPAV n° 3/2008: Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della Documentazione in materia di Impatto Acustico ai sensi dell'art. 8 della LQ n° 447/95
- 8) DDG ARPAV n° 3/2008: Linee Guida per la elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico ai sensi dell'art. 8 della LQ n° 447/95

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

DI BAONE:

**Regolamento per la
disciplina delle attività rumorose**

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21

Baone, 25 giugno 2010

Tecnico Competente in Acustica

(deliberazione A.R.P.A.V. n° 372 del 28/5/02)

ing. Stefano Scarparo

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95 e disciplina:
 - a. Le modalità di svolgimento delle attività rumorose, comprese quelle per le quali sono previste deroghe ai limiti imposti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
 - b. La predisposizione e la presentazione ai competenti uffici comunale della documentazione prevista in caso di nuove costruzioni e nuove attività.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone non riconducibili ad attività economiche, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P. Né trova applicazione all'interno degli ambienti di lavoro dove vige la normativa specifica.

art.2 - Definizioni

1. Ai fini delle applicazioni del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
2. inoltre si intende per:
 - a. *Attività rumorosa*: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

Non sono da intendersi attività rumorose e da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento:

- le attività non riconducibili ad attività economiche quali schiamazzi derivanti da attività antropiche o strepitii di animali o attività domestiche o altre attività rientranti nella disciplina dell'art. 659 del codice penale;
 - le attività rumorose prodotte all'interno dei luoghi di lavoro
 - l'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della Strada.
 - le attività agricole svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione del prodotto
- b. *attività temporanea*: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o si svolge non stabilmente nello stesso sito.
- c. *luogo pubblico*: spazio pubblico all'aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso;
- d. *luogo aperto al pubblico*: spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all'aperto (anche sotto tensostrutture)
- e. *cantiere itinerante*: cantiere stradale finalizzato alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali
- f. *Piano di Zonizzazione Acustica*: è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Comunale, in quanto ancora questo costituisce il principale strumento di pianificazione e governo del territorio.

- g. *Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA)*: relazione redatta da tecnico competente in acustica in conformità ai criteri indicati dalla DDG ARPAV N° 3/2008, capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione ante operam, la più accurata possibile, degli effetti di inquinamento acustico derivabili dalla realizzazione del progetto al fine di valutare se la realizzazione dell'opera o il suo esercizio, non incrementi nell'ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti stabiliti

dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali.

Devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell'opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc.).

Particolare attenzione andrà posta qualora le opere o il loro esercizio producano effetti anche nelle ore notturne fermo restando che deve essere sempre valutata l'immissione e l'emissione sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

- h. *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico (VIA)*: relazione di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della legge 26.10.1995, n. 447, redatta da tecnico competente in acustica, in conformità ai criteri indicati nella DDG ARPAV n° 3/2008, allo scopo di verificare, anche mediante una serie di rilevazioni fonometriche post operam, la compatibilità acustica dell'attività con il contesto in cui essa si inserisce.
- i. *Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA)*: relazione redatta da tecnico competente in acustica, in conformità ai criteri indicati nel DDG ARPAV n° 3/2008, avente lo scopo di caratterizzare la situazione acustica "in essere" di una determinata area e di verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti del nuovo insediamento il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche eventualmente necessarie.
- j. *Valutazione previsionale dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici*: relazione previsionale che contiene tutti gli elementi per poter verificare se siano rispettati i valori definiti dalla tabella B dell'allegato A del DPCM 5/12/1997 relativi all'isolamento acustico delle partizioni ed ai valori di emissione sonora degli impianti tecnologici. Fino all'emanazione di una norma specifica che definisca i criteri per la redazione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi, la relazione che costituisce il Certificato Acustico Preventivo di Progetto dovrà fare riferimento alle Norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002 ed UNI EN 12354-3:2002 o aggiornamenti delle stesse.

TITOLO II°

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO IN DEROGA AI LIMITI

art.3 – Definizioni e disposizioni generali

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.
2. Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate, ad eccezione dei casi esplicitamente richiamati in seguito. Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia richiesta di autorizzazione in deroga si intende che le emissioni acustiche associate alla stessa devono rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente, incluso il limite di immissione differenziale.

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 4 - Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).
2. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art.5 - Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento

dei livelli di zona è consentita, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;
 - b) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale;
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00.

art.6 - Limiti massimi

1. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è 65 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse.

art. 7 - Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 8 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nei relativi permessi di costruire o licenze (allegati 2 e 3).
2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 4, scheda A1.
3. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti

al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi. Qualora ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

art. 9 - Lavori di breve durata

1. Per le attività edili che richiedono l'impiego saltuario di macchine da cantiere che non soddisfanno i limiti massimi indicati nel precedente articolo 6, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 8, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 5 e per un tempo non superiore a 3 ore.

Sezione 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art.10 - Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 30 giornate nell'arco di un anno solare. In allegato 6 vengono indicati i periodi massimi, consecutivi e non, per le varie tipologie di attività.

art. 11 - Localizzazione

1. Le manifestazioni di cui all'art. 10, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate

nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune.

art.12 - Limiti ed orari

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 10 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella in allegato.
2. Le deroghe indicate in allegato sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.
3. Le categorie indicate nella tabella sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.
4. I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).
5. Non sono derogabili in nessun caso per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m), secondo quanto previsto dal DPCM 16/4/99 n. 215.

art.13 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 10 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati nella tabella in allegato e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 10 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4, scheda B1 del presente Regolamento.
2. Per tutte le attività non comprese in tabella e per le attività ivi comprese ma non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4, scheda B2 o B3. Il Sindaco, eventualmente dopo avere acquisito il parere dei Servizi interessati (ARPAV, ULSS,

Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo), può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

TITOLO III°

DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

art. 14 – Limiti massimi all'interno della struttura

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, non è in nessun caso derogabile il limite all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

art. 15 – Permesso di costruire

1. La domanda di permesso di costruire per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'idonea Documentazione Preliminare di Impatto Acustico (DPIA), predisposta secondo i criteri e le modalità previste dalla DDG ARPAV n° 3/2008, il cui testo è allegato al presente Regolamento.
2. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.
3. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di permesso di costruire, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.
4. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella DPIA e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.
5. Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n° 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla DPIA e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

art. 16 - Orario

1. Agli esercizi pubblici, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa, è consentito:
 - a) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, fino alle ore 24:00;
 - b) l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale, all'interno del locale, fino alle ore 24:00.
2. In caso di utilizzo di sistemi di diffusione sonora all'esterno del locale in plateatici in concessione o aree all'aperto di proprietà non sono previste deroghe ai limiti acustici. In caso di manifestazioni a carattere temporaneo si applica quanto previsto nel precedente titolo II°.

art. 17 – Estensione di orario

1. I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 2.00 in assenza di lamentele ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi da 1 a 3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.

art. 18 - Revoca

1. Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli artt. 16 e 17 nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

art. 19 – Esercizi con attività musicale preminente

1. Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di “piano bar”, “disco pub” e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 2.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da

tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18.

art. 20 - Deroghe

1. In tutti i casi eventuali deroghe all'orario di cui agli artt. 16, 17 e 19 potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

TITOLO IV°

ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

art. 21 – Macchine da giardino

1. L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:
 - a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00;
 - b) nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
2. Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

art. 22 - Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

art. 23 - Cannoncini antistorno

1. In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
 - fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
 - fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;

art. 24 – Razzi e fuochi d'artificio

1. In deroga al divieto contenuto nella L.R. 21/99 art. 7, comma 3, a seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:
 - a) sagre paesane;
 - b) particolari ricorrenze.

TITOLO V°

ABITAZIONI PRIVATE

art. 25 – Uso di elettrodomestici ed impianti sonori

1. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.
2. Il rumore prodotto dalle attività sopra descritte dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, nonché i limiti dettati dal criterio differenziale, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi.

art. 26 – Impianti tecnici

1. L'impianto e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.
2. Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici delle abitazioni dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, nonché i limiti dettati dal criterio differenziale, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi, in particolare il DPCM 5/12/1997 (*"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*).

TITOLO VI°

SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 27 - Generalità

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane. In particolare le segnalazioni sonore, le sirene e le campane non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state predisposte.

art. 28 – Sirene di segnalazione turni di lavoro

1. Nell'ambito delle attività lavorative l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.
2. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

art. 29 - Deroghe

1. Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente art. 28 a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

art. 30 – Segnalazioni acustiche di allarme

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro tre minuti primi se continuo ed entro quindici minuti primi dall'inizio se il segnale è intermittente;
 - b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi ana-

loghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

2. I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

art. 31 – Campane per cerimonie religiose

1. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:
 - a) dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle Grandi Festività;
 - b) dalle ore 6.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 32 - Accertamenti

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.
2. Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art.33 - Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
2. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale e alla sezione provinciale dell'ARPAV; qualora l'ARPAV non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione. Si precisa che le emissioni rumorose provenienti da privati e non da attività economiche esulano dalle competenze dell'ARPAV.
3. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale, ovvero del richiedente qualora venga accertato il rispetto dei limiti, acustici e di orario eventualmente anche in deroga, previsti dal presente regolamento.

art. 34 - Sanzioni

1. In caso di inottemperanza alle precedenti norme regolamentari comunali verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, in particolare:
 - L. 447/95, art. 9 comma 1 e art. 10 commi 1, 2, 3,4;
 - L. R. 21/99, art. 8, comma 3.

In appendice al presente Regolamento è riportato un sunto delle sanzioni previste dalle norme di

legge.

2. Il 30% delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 447/95 è destinato a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei Piani di Classificazione Acustica e di risanamento.
3. Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
4. Lo stesso dicasi per le strutture di cui al TITOLO II – sez. I e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.
5. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

art. 35 - Abrogazioni

1. Si intendono espressamente abrogati gli articoli relativi all'inquinamento acustico contenuti nel Regolamento Comunale di Igiene, in vigore fino all'approvazione del presente Regolamento. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente Regolamento, che viene a costituire parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

Allegati al Regolamento di Acustica

allegato 1

SANZIONI PREVISTE PER L'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 659 codice penale (anni '30)

Riguarda il disturbo della quiete e del riposo delle persone e prevede la punizione per chiunque, mediante schiamazzi, rumori od altro oppure non impedendo strepito di animali (come l'abbaiare eccessivo del cane), disturba l'occupazione o il riposo delle persone. Facendo esplicito riferimento al rumore generato da chi esercita un mestiere o una professione, l'interpretazione letterale esclude praticamente i rumori provocati da attività industriali e dal traffico veicolare. Non fissa un limite di tollerabilità.

SANZIONI: arresto fino a tre mesi e ammenda fino a L. 600.000 (€ 309,87). Se il reato è commesso da chi esercita arte o mestiere l'ammenda va da L. 200.000 (€ 103,29) a L. 1.000.000 (€ 516,46).

Art. 844 codice civile (anni '30)

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di rumore provenienti dal fondo del vicino se tale rumore non supera la normale tollerabilità. Si considera pertanto disturbante solo il rumore superiore alla normale tollerabilità, senza fissare un livello di tolleranza.

Non sono previste sanzioni.

L. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico)

- Art. 9, c.1: tale articolo non prevede sanzioni dirette ma costituisce premessa per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, c.1 della Legge medesima.
Contenuto del comma: il Sindaco, i presidenti di Provincia e di Regione e il Prefetto possono ordinare il contenimento e l'abbattimento delle emissioni sonore, compresa l'inibitoria parziale o totale dell'attività disturbante.
- Art. 10, c.1: chi non rispetta le Ordinanze (comprese quelle del Sindaco) è sanzionato con **ammenda da L. 2.000.000 (€ 1.032,91) a L. 20.000.000 (€ 10.329,14)**.
Nota: tale comma non prevede la dimostrazione del superamento dei limiti (che dovrebbe essere provata prima dell'Ordinanza) ma solo il rispetto dell'Ordinanza.
- Art. 10, c.2: chi supera i limiti massimi di rumorosità previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 14/11/99, ove sia stata realizzata la classificazione acustica del territorio, o dal D.P.C.M. 1/3/91, ove non sia ancora stata realizzata), è sanzionato con **ammenda da L. 1.000.000 (€ 516,46) a L. 10.000.000 (€ 5.164,57)**.
- Art. 10, c.3: chi viola i regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della Legge in oggetto (compresi quindi i vari Decreti Attuativi emanati dal 1996 al 1999 e i Regolamenti Comunali), è sanzionato con **ammenda da L. 500.000 (€ 258,23) a L. 20.000.000 (€ 10.329,14)**.
- Art. 10, c.4: il 70% delle somme derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è versato all'entrata del bilancio dello stato, per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento.

L.R. 21/99 (classificazione acustica del territorio)

- Art. 8, c.2: l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della L. 447/95 spetta al Comune territorialmente competente.
- Art. 8, c.3: chi non rispetta le disposizioni relative alle attività temporanee rumorose (cantieri edili, macchine da giardinaggio, fuochi d'artificio, attività sportive, festival) è sanzionato con **ammenda da L. 200.000 (€ 103,29) a L. 10.000.000 (€ 5.164,57)**.
Nota: tale comma non comprende gli esercizi pubblici che pertanto, nel caso non ottemperino alle disposizioni del Regolamento di Igiene (o di Polizia Municipale), sono sanzionati secondo l'art. 10 della L. 447/95.
- Art. 9 Il 30% delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 447/95 è destinato a costituire presso i Comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica e di risanamento.

allegato 2 (cantieri edili)

Testo da inserire nei permessi di costruire

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale, **nei limiti di rumore indicati all'art. 6 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.**

* * *

allegato 3 (cantieri stradali)

Testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.30 alle ore 20.00, **entro i limiti di rumore indicati all'art. 6 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.**

* * *

allegato 4

Fac-simile di comunicazione o richiesta di autorizzazione per attività temporanee

Gli allegati seguenti comprendono i fac-simile delle comunicazioni o richieste di autorizzazione per le attività temporanee, secondo il compendio seguente:

Cantieri

Scheda A1: ***Domanda*** in deroga per attività temporanea di **cantieri che non rispettano** gli orari fissati dal Regolamento Comunale,

Manifestazioni

Scheda B1: ***Comunicazione*** per **manifestazioni** a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

Scheda B2: ***Domanda*** in deroga per **manifestazioni** a carattere temporaneo che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.

Scheda B3 ***Domanda*** in deroga per **attività motoristiche** che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

firma

Scheda B1
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA
A CARATTERE TEMPORANEO

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
(via, n.civico, località telefono)

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____
in località/via _____ si svolgerà la manifestazione a carattere
temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

firma

Scheda B3
(attività motoristiche)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

carta
legale
o marca
da
bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
(via, n.civico, località telefono)

della ☐ manifestazione ☐ ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi 16 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per
l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____

al _____ e negli orari _____ in deroga a quanto

stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva indicante le aree nelle quali si prevede che venga superato il limite.

In fede.

data _____

firma _____

allegato 5
DOCUMENTAZIONE SUI
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, di seguito richiamati:

categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

devono presentare la relativa documentazione secondo i casi e con le modalità schematizzate nella tabella seguente.

Fino all'emanazione di norme specifiche in materia si dovrà fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002 e UNI EN 12354-3:2002.

Gli edifici relativi all'edilizia scolastica devono inoltre soddisfare anche i requisiti del tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/05/1967.

INTERVENTI EDILIZI: MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L' ACUSTICA PASSIVA DEGLI EDIFICI,			
	RIEPILOGO TIPI DI INTERVENTI	NATURA DELL'INTERVENTO	MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE
1	variazioni ed ampliamenti di edifici che non modificano lo stato dell'immobile nella destinazione, nell'articolazione dei locali e che non frazionano l'immobile.	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva(presentazione con D.I.A. od inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
2	ampliamenti o ristrutturazioni dell'immobile con eventuali frazionamenti massimo tre unità immobiliari avente la stessa ditta (*) .	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva(presentazione con D.I.A. od inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
N.B. (*) nella voce "stessa ditta" sono escluse le società immobiliari, le imprese di costruzioni, le società finanziarie. Per questo tipo di ditte e per la dicitura "ditte diverse" si demanda alle richieste fissate al punto 3, anche se il frazionamento ammette un massimo di tre unità immobiliari			
3	ampliamenti o ristrutturazioni dell'immobile con eventuali frazionamenti oltre tre unità immobiliari .	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare , firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- eventuale collaudo acustico a campione
4	realizzazione di nuovi edifici isolati con massimo tre unità immobiliari a destinazione residenziale	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva(presentazione con D.I.A. od inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
5	realizzazione di nuovi edifici isolati con oltre tre unità immobiliari a destinazione residenziale che possono classare l'edificio come condominio	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare , firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- eventuale collaudo acustico a campione
6	realizzazione di lottizzazioni ad iniziativa pubblica o privata conteneti qualsiasi tipo di edificio ed aventi destinazione residenziale/commerciale.	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare , firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- collaudo acustico a campione

ALLEGATO 6
**Elenco aree destinate a spettacolo o manifestazioni a carattere temporaneo,
ovvero mobile ovvero all'aperto**

Area	Ubicazione	Classe acustica
1	Via San Biagio	III
2	Via Chiesa Valle San Giorgio	II
3	Via Chiesa Valle San Giorgio	II
4	Campo sportivo Valle San Giorgio	II
5	Via Cavolo valle San Giorgio	III
6	Parco Ginestre Rivadolmo	II
7	Via Pio X Rivadolmo	II
8	Campo sportivo Calaone	II
9	Via Roma – S.P. 21 Baone	II
10	Villa Beatrice – Monte Gemola	I
11		
12		
13		
14		
15		
16		

**Deroghe previste per spettacolo o manifestazioni a carattere temporaneo,
ovvero mobile ovvero all'aperto**

CAT	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO (o CAPIENZA)	DURATA	N. MAX. DI GG. PER SITO	LIMITE dBA in facciata	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
1	CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO (ad es. nelle piazze del centro storico., negli stadi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	5 (non consecutivi)	70	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
2	CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	15 (non consecutivi)	65	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
3	CONCERTI ALL'APERTO o AL CHIUSO (ad es. nei chioschi estivi)	< 1000	1 giorno	15	65	dalle 15 alle 23.30 (1)	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
4	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	<=15	15	65	23.30	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
5	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	>15	>15	non derogabile	//	non derogabile
6	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sagre paesane o altro con balere, punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. (se con concerti importanti, valutare insieme a cat. 1)	//	<20	45	65	9 - 13 15 - 24	non si applica

(1) comprende anche il sound check pomeridiano